

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Settembre 2009

Sommario

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Avvocati	1
Contratti ed Obbligazioni	1
Danno alla persona.....	1
Fatti Illeciti.....	2
Lavoro e Previdenza.....	2
Processo civile.....	3
Società.....	3
Unione Europea.....	3

collegli un comportamento improntato al principio di lealtà. (*Fattispecie concernente l'art. 33 del codice deontologico forense che stabilisce, tra l'altro, che nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell'incarico o rinuncia il nuovo legale deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito*)

CONTRATTI ED OBBLIGAZIONI

RECESSO UNILATERALE – LIMITI – ABUSO DEL DIRITTO

Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2009 n. 20106

La facoltà di recesso unilaterale concessa ad uno dei contraenti resta vincolata ai principi di correttezza e buona fede cosicché il giudice conserva il potere di accertare la sussistenza eventuale di una condotta di formale recesso ma integrante gli estremi sostanziali dell'abuso del diritto: la verifica deve essere tanto più rigorosa quanto più marcata è la disparità di forza fra le parti (*La Corte ha affermato che il controllo e l'interpretazione dell'atto di autonomia privata deve essere ricondotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata*)

DANNO ALLA PERSONA

RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE – GRAVITÀ DELL'OFFESA E NON FUTULITÀ DEL DANNO – LESIONE ALLA “QUIETE E SERENITÀ” – NON RISARCIBILE – GIUDIZI SECONDO EQUITÀ – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA MATERIA – ART. 2059 C.C.

AVVOCATI

ART. 33 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – NOMINA DI NUOVO DIFENSORE DOPO RINUNCIA/REVOCA MANDATO DEL PRIMO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA NUOVA NOMINA

Cass. Civ., sez. Un. 9 settembre 2009 n. 19401 (Pres. Mattone, est. Mensiteri)

Nel caso di sostituzione di un avvocato nel corso di un giudizio per revoca dell'incarico o rinuncia al mandato, il nuovo difensore ha l'obbligo di rendere nota la propria nomina al collega sostituito entro tempi congrui e la conoscenza acquisita o acquisibile indirettamente dal legale sostituito del nome del nuovo legale non esime quest'ultimo dalla comunicazione su di lui incombente poiché l'art. 33 del codice deontologico introduce una norma intesa a soddisfare l'interesse dell'intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga nei rapporti con i

Cass. Civ., sez. Un., 19 agosto 2009 n. 18356
(Pres. Carbone, est. Mensitieri)

L'art. 2059 c.c. regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali ed è vincolante anche nel giudizio di equità, trattandosi di norma che rientra tra i principi informatori della materia: il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove la lesione sia grave ed il danno non sia futile (*Fattispecie relativa ad un'azione intentata contro la RAI spa per avere inoltrato, a più riprese, diversi solleciti di pagamento illegittimi*).

DANNO DA DEMANSIONAMENTO - ONERE DELLA PROVA

Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 2009, n.17101
(Pres. De Luca - est. Zappia)

Il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione in tutte le sue forme va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. (*Fattispecie in cui la Corte ha richiamato Cass. SS.UU. 24.3.2006 n. 6572 e la recente sentenza delle SS.UU. 11.11.2008 n. 26972*)

FATTI ILLECITI

**COMPORAMENTO VIOLENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE -
RESPONSABILITÀ DEI GENITORI - CULPA IN EDUCANDO**

Cass. Civ., sez. III, 28 agosto 2009 n. 18804
(Pres. Varrone, est. Lanzillo)

I genitori possono essere chiamati a rispondere del fatto illecito del figlio, anche ove maggiorenne, se si accerti una responsabilità in punto di educazione (*La*

Corte ha precisato che l'educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente)

LAVORO E PREVIDENZA

**ADDETTI AI SERVIZI DI ACCUDENZA DELLE STAZIONI
FERROVIARIE - NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI
LAVORO - AUTONOMO O SUBORDINATO -
DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE NELL'ACCERTAMENTO**

Cass. civ., sez. lav., 7 settembre 2009, n.19271
(Pres. De Luca - est. Meliàdò)

In materia di rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di accudienza delle stazioni ferroviarie, sebbene lo strumento della convenzione con capitolato, previsto dall'art. 26 della legge n. 1236/1959, fosse preordinato alla costituzione di un rapporto di lavoro autonomo, e non subordinato (tanto che l'equiparazione degli "incaricati" ai lavoratori subordinati era prevista solo a determinati effetti (previdenziali) e solo a certe condizioni (continuatività e permanenza dell'incarico), ciò non impedisce la configurabilità del rapporto di lavoro come subordinato, ove, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, risulti l'avvenuta introduzione, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di obblighi per il lavoratore tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con la configurazione in termini di autonomia della prestazione (*Fattispecie in cui il Collegio ha ricordato che, alla luce del principio affermato dal giudice delle leggi con le sentenze n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994, "non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato"*)



**POTERE DEL DATORE DI CONTROLLARE LA PRESTAZIONE –
POSSIBILITÀ DI ESERCITARE DIRETTAMENTE TALE POTERE –
PEDINAMENTI**

*Cass. civ., sez. lavoro, 16 luglio 2009 n.
16196 (Pres. Roselli, est. Zappia)*

Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria e di controllo della prestazione lavorativa) ma non escludono il potere dell'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno - costituito in ipotesi da dipendenti di una agenzia investigativa - l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza. (*Fattispecie in cui la Corte ha esaminato un caso in cui il datore aveva effettuato personalmente controlli, anche mediante pedinamenti*)

PROCESSO CIVILE

**TERMINI PROCESSUALI – SOSPENSIONE – PERIODO
FERIALE – CUMULO TRA CAUSA SOGGETTA ALLA
SOSPENSIONE E CAUSA NON SOGGETTO**

*Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 2009 n. 18381
(Pres. Roselli, est. La terza)*

In tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in

ordine alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.. (*Fattispecie in cui, venivano in rilievo una causa diretta ad ottenere la rendita per malattia professionale ed altra causa intesa ad ottenere rendita ai superstiti*)

SOCIETÀ

**ALTERAZIONI DELL'INTEGRITÀ PSICOFISICA SUCCESSIVE
ALL'INTERVENTO MEDICO – RICOLLEGABILI A TRAUMI
PREESISTENTI – MANCANZA DI NESSO CAUSALE CON
L'OPERATO MEDICO – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ**

*Cass. Civ., sez. I, ord. 15 settembre 2009 n.
19804 (Pres. Vittoria, est. Calabrese)*

La modifica dell'art. 2495 c.c., ex art. 4 d.lgs. 5/2003, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente a quanto previsto per la disciplina previgente dall'art. 2456 c.c., l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone: ma sussiste contrasto di giurisprudenza in ordine alla sua natura retroattiva o non, punto su cui si rimettono gli atti alle Sezioni Unite (*Fattispecie in cui la corte ha rimesso la questione giuridica alle Sezioni unite*)

UNIONE EUROPEA

**PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – DISPOSIZIONE DEL
DIRITTO NAZIONALE CHE SANCISCE IL PRINCIPIO
DELL'AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA – IN MATERIA DI IVA**

*Corte Giust. CE, sez. II, 3 settembre 2009
(Pres. Timmermans, rel. Schiemann)*

Il diritto comunitario osta all'applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull'imposta sul valore

aggiunto concernente un'annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta. *(Fattispecie avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 324 CE dalla Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza del 10 ottobre 2007, nella causa pendente tra l'amministrazione dell'Economia e delle Finanze, agenzia delle entrate, ed una persona giuridica fallita)*